

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 22/279: Sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri (201/22)

(Seduta del 12 dicembre 2022)

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

con delibera n. 22/22, adottata nella seduta dell'8 febbraio 2022, la Commissione ha deliberato di applicare agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via sperimentale per una durata di 4 mesi e limitatamente ai settori dei trasporti, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

con delibera n. 22/129, adottata nella seduta del 27 maggio 2022, la Commissione ha ritenuto di estendere la durata della delibera n. 22/22, fino alla data del 31 luglio 2022;

CONSIDERATO CHE

nel periodo di vigenza del regime fissato in via sperimentale con le delibere sopra richiamate, le Organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate alle indicazioni immediate, adottate dalla Commissione *ex* articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in relazione ad astensioni di settore o generali proclamate in violazione delle regole e ciò ha reso più agevole una valutazione dell'effettivo impatto delle stesse, nei settori dei trasporti;

l'operatività della nuova regolamentazione ha, inoltre, consentito alla Commissione di dotarsi di criteri di verifica basati sull'effettiva presenza della Confederazione proclamante in tutti i comparti pubblici e privati tant'è che, in occasione di recenti scioperi generali, il Garante ha potuto effettuare valutazioni di impatto risultate pienamente attendibili;

all'esito di tali valutazioni, la Commissione, con riferimento ad astensioni proclamate in alcuni settori dei trasporti, ha ritenuto di non segnalare la violazione della regola della rarefazione oggettiva, di cui alla citata delibera n. 03/134, in ragione della mancata incidenza sulla continuità del servizio interessato dalle astensioni;

la rigorosa interpretazione della regola della rarefazione - con particolare riferimento agli scioperi dei settori del trasporto aereo e del trasporto pubblico locale, dove il fenomeno della cosiddetta "*concentrazione*" sulla data prevista per lo sciopero generale è particolarmente frequente e consente ai Sindacati di categoria di beneficiare della disciplina di favore prevista

per gli scioperi generali - ha consentito, da un lato, di impedire impropri e distorsivi effetti derogatori alle regole di settore in materia di intervallo, ispirate ad una maggiore propensione verso la rarefazione nel conflitto e, dall'altro, di evitare l'effetto moltiplicatore di scioperi generali che isolatamente avrebbero scarso seguito;

RITENUTO

opportuno, per quanto sopra esposto, confermare il divieto di concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti;

RITENUTO ALTRESI'

necessario verificare che le eventuali legittime adesioni allo sciopero generale abbiano ad oggetto la medesima vertenza ed a fondamento una reale condivisione delle ragioni dello sciopero, al fine di evitare un aggiramento delle regole attraverso autonome proclamazioni mascherate da adesioni;

RICHIAMATI

integralmente i contenuti delle delibere nn. 22/22 e 22/219, adottate nelle sedute dell'8 febbraio e del 27 maggio 2022;

DELIBERA

di ritenere applicabile agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via definitiva, limitatamente al trasporto passeggeri, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni sindacali, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione della delibera sul sito internet della Commissione.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 22/280: Sciopero generale - avviso all'utenza ed alle Aziende erogatrici dei servizi dell'impatto degli scioperi generali nei settori dei trasporti (pos. 1601/22)

(Seduta del 12 dicembre 2022)

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

con delibera n. 22/22, adottata nella seduta dell'8 febbraio 2022, la Commissione ha deliberato di applicare agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via sperimentale per una durata di 4 mesi e limitatamente ai settori dei trasporti, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

con delibera n. 22/129, adottata nella seduta del 27 maggio 2022, la Commissione ha ritenuto di estendere la durata della delibera n. 22/22, fino alla data del 31 luglio 2022;

con delibera n. 22/279, adottata nella seduta del 12 dicembre 2022, la Commissione ha deliberato di applicare agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via definitiva, limitatamente ai settori dei trasporti, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

CONSIDERATO CHE

l'esclusione, in via sperimentale, dell'operatività del principio di concentrazione tra scioperi generali nonché tra scioperi generali e scioperi di categoria ha consentito di valutare l'effettivo impatto di ciascuno sciopero generale, nei settori dei trasporti;

l'operatività del nuovo sistema applicativo della regola della rarefazione ha, inoltre, consentito alla Commissione di dotarsi di criteri di verifica basati su parametri numerico-quantitativi traducibili in una previsione qualitativa che tenga conto anche dell'effettiva presenza della Confederazione proclamante in tutti i comparti pubblici e privati;

in relazione a ciò, in occasione degli scioperi generali più recenti, il Garante ha potuto effettuare valutazioni di impatto risultate pienamente attendibili, che hanno reso possibile

applicare la regola della rarefazione oggettiva, di cui alla citata delibera n. 03/134, avuto riguardo alla effettiva incidenza sulla continuità del servizio interessato dalle astensioni;

l'adozione di indici di misurazione attendibili in merito all'effettività degli scioperi consente di operare una selezione ed una classificazione delle astensioni anche al fine di una comunicazione qualificata all'utenza ed alle Aziende erogatrici dei servizi;

in particolare, la valutazione di impatto dello sciopero sulla base di un giudizio prognostico permette di contenere il c.d. effetto annuncio che condiziona l'utenza nella programmazione della propria attività e mobilità in ragione di una partecipazione percepita come assai più corposa di quella che si verificherà effettivamente e le Aziende ad eccedere nella messa a regime delle misure richieste per la garanzia dei servizi minimi previsti dalla normativa regolamentare producendo un carico eccessivo sull'intero sistema, anche quando gli scioperi abbiano un grado di vulnerabilità nullo o irrilevante;

RITENUTO CHE

per il raggiungimento degli obiettivi esposti, la scelta preferibile sia quella che il Garante fornisca una comunicazione qualificata all'utenza ed agli operatori dei settori interessati dall'astensione, utilizzando gli elementi informativi relativi ai dati di adesione storici acquisiti nella propria banca dati, per elaborare un giudizio *ex ante* (espressamente contemplato nella delibera n. 03/134), di carattere generale, sull'impatto dello sciopero;

tale valutazione, effettuata dalla Commissione sulla base di una elaborazione prognostica - che si aggiunge al giudizio sulla liceità dello sciopero - è utile ad indurre le Aziende/Amministrazioni erogatrici del servizio ad attivare misure proporzionate ai giudizi qualitativi dell'Autorità di garanzia ed al prevedibile impatto dell'astensione sull'utenza, traducendo le indicazioni elaborate dal Garante in comportamenti adeguati e proporzionati;

in particolare, valutata *ex ante* la prevedibile inconsistenza dell'astensione, sia opportuno un tempestivo ed idoneo avviso all'utenza con l'avvertenza che la partecipazione attesa sia poca o quasi nulla e che, conseguentemente, la soglia dei servizi garantiti sarà ben superiore a quella minima stabilita dalla disciplina di settore. Ciò in quanto la disciplina speciale in materia di sciopero generale è giustificata da una reale rispondenza ad una astensione collettiva di rilevanza sociale;

DELIBERA

di effettuare una valutazione d'impatto degli scioperi generali in ciascuno dei settori dei trasporti e, ove possibile in relazione alle peculiarità di ciascun settore, di fornire all'utenza ed alle Aziende erogatrici dei servizi, attraverso i propri canali di comunicazione e informativi - con indicazioni caso per caso che tengano conto di una pluralità di fattori (ambito e rilevanza territoriale, servizi prestati, sussistenza di servizi alternativi, etc.) o attraverso una valutazione *ex ante*, di carattere generale - un avviso sintetico graduato in base ad un sistema di codici/colore che preveda quattro distinti livelli di presumibile vulnerabilità dell'azione di protesta: basso/verde (0%-9%), moderato/giallo (10%-24%), alto/rosso (25%-50%); critico/nero (51%-100%);

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle Associazioni datoriali, alle Confederazioni sindacali nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione della delibera sul sito internet della Commissione.